



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 22 agosto 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 24 agosto 2019³.

22 agosto 2019

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente del 23 agosto 2019 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 91

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
91. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351	Decisione di esecuzione (UE) 2019/1351 della Commissione, del 19 agosto 2019, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni nell'Unione e il transito attraverso di essa di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da animali della specie suina provenienti dalla Repubblica di Serbia in seguito all'insorgenza della peste suina africana in tale paese e che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE, versione della GU L 216I del 20.8.2019, pag. 1.
